

COMUNE DI CAPRIOLO

(Provincia di Brescia)

DELIBERAZIONE N. 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria – di seconda convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno **DUEMILADODICI** (2012) addì **DUE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **20.50** nella sala adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:	Presente	Assente
1. RIGAMONTI Fabrizio - SINDACO		<input checked="" type="checkbox"/>
2. CADEI Fabio	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. RECCAGNI Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. SALOGNI Romano		<input checked="" type="checkbox"/>
5. MARCHETTI Enrico	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. SALOGNI Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. BRESCIANINI Ermenegildo	<input checked="" type="checkbox"/>	
8. PALAZZI Mauro		<input checked="" type="checkbox"/>
9. FALETTI Pierangelo		<input checked="" type="checkbox"/>
10. VOLTINI Alfonso Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	
11. MORA Pietro	<input checked="" type="checkbox"/>	
12. SALOGNI Clemente		<input checked="" type="checkbox"/>
13. ROSSI Emanuele		<input checked="" type="checkbox"/>
14. GOFFI Flavio		<input checked="" type="checkbox"/>
15. LUNARDI Amedeo		<input checked="" type="checkbox"/>
16. AUGELLI Alessandro		<input checked="" type="checkbox"/>
17. ZANETTI Pieralberto Angelo		<input checked="" type="checkbox"/>
Totali	7	10

Partecipa all'adunanza il **Vice Segretario Comunale, Dott. Pierenrico Longinotti**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente Rag. Enrico Marchetti** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **n. 3** dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 02/10/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'Assessore al Bilancio Enrico Marchetti dà lettura ai sigg.ri consiglieri del dispositivo della proposta di deliberazione già depositata agli atti e relaziona analiticamente nel merito.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, con i quali è stata istituita ed anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'imposta municipale propria (o Imposta Municipale Unica "IMU");

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 3, del 26 aprile 2012, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

CONSIDERATO CHE:

- a) a seguito delle modifiche apportate alla citata normativa introduttiva dell'IMU, ad opera dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nell'ambito della disciplina dell'IMU è stato eliminato il richiamo all'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (v. art. 4, c. 1, D.L. n. 16/2012), che consentiva specificatamente di operare scelte regolamentari già previste in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anche per il nuovo tributo (IMU), ed è rimasto in vigore il solo riferimento alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai comuni in materia tributaria dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997;
- b) risulta quindi necessario provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, con conseguente integrale abrogazione di quello precedentemente adottato, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale riconosciuta ai comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicabile in forza dell'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell'articolo 14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni, secondo cui *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».*

VISTA l'allegata relazione a firma del responsabile dell'Area Entrate e Patrimonio;

VISTA la Circolare N. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale - prot. n. 9485/2012 - del 18 maggio 2012 - avente per oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti"*.

DATO ATTO che la citata Circolare costituisce canone interpretativo per l'applicazione della nuova imposta e del regolamento di cui si propone l'approvazione.

VISTA la bozza di regolamento comunale, predisposta dal servizio tributi, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

VISTO l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il

termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno.

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 21 dicembre 2011 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011) che dispone la "il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 marzo 2012".

VISTO l'art. 29, comma 16-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012".

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 20 giugno 2012 che dispone "il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 agosto 2012".

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012) che dispone "il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2012".

VISTO l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, che ha stabilito la possibilità per i comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Entrate e Patrimonio e dal Responsabile dell'Area economico finanziaria e attività produttive, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CON l'assistenza del Vice Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 7 (maggioranza), e nr. 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai n. 07 Amministratori presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'allegata relazione a firma del Responsabile dell'Area Entrate e Patrimonio, nonché della Circolare N. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale - prot. n. 9485/2012 - del 18 maggio 2012 - avente per oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti", che costituisce canone interpretativo per l'applicazione della nuova imposta e del regolamento di cui si propone l'approvazione.
3. **DI APPROVARE** il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)" come da

testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

4. **DI PRENDERE ATTO** che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012 data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale.
5. **DI DICHIARARE** abrogato e privo di efficacia con effetto dal 1° gennaio 2012, il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3, del 26 aprile 2012.
6. **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 7 Amministratori presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 02.03.2012

Oggetto: Relazione illustrativa al Regolamento per l'applicazione dell'IMU.

L'imposta municipale propria (o Imposta Municipale Unica "IMU"), istituita dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è stata anticipata, in via sperimentale, dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Il comma 1 del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 stabilisce che la nuova imposta deve essere applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale a partire dall'anno 2012 e fino al 2014, in base a quanto sancito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è, invece, fissata a decorrere dall'anno 2015.

Nell'ambito della potestà regolamentare generale riconosciuta al Comune ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e confermata in materia di IMU dall'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il Comune può adottare un apposito regolamento recante la disciplina dell'applicazione dell'imposta.

Tale potestà regolamentare è limitata dalla riserva di legge sancita dall'articolo 23¹ della Costituzione della Repubblica Italiana e può essere esercitata in base all'articolo 52, del D.lgs n. 446 del 1997 secondo cui *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»*

Va evidenziato che:

a) ai fini dell'IMU il potere conferito dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone dei limiti stringenti alla potestà regolamentare, soprattutto in considerazione della previsione della riserva della quota erariale di cui al comma 11 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

b) a seguito delle modifiche apportate alla citata normativa introduttiva dell'IMU, ad opera dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nell'ambito della disciplina dell'IMU è stato eliminato il richiamo all'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (v. art. 4, c. 1, D.L. n. 16/2012), che consentiva specificatamente di operare scelte regolamentari già previste in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) anche per il nuovo tributo (IMU), ed è rimasto in vigore il solo riferimento alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai comuni in materia tributaria dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997;

c) risulta quindi necessario provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, con conseguente integrale abrogazione di quello precedentemente adottato, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale riconosciuta ai comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Lo schema di regolamento (vedi allegato) di cui si propone l'approvazione tiene conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all'interno del territorio comunale e assicura la gestione dell'imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell'azione amministrativa. L'allegato n. 1 al Regolamento reca la disciplina generale

¹ Art. 23 Costituzione: *«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».*

dell'imposta ed è stato predisposto sulla base del "prototipo" di "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" predisposto dal Ministero delle Finanze.²

Per maggiori chiarimenti in merito all'applicazione della nuova imposta è opportuno fare riferimento alla Circolare N. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale - prot. n. 9485/2012 - del 18 maggio 2012 - avente per oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti", che in questa relazione è da intendersi integralmente richiamata.

Ritengo opportuno porre in evidenza che nel definire la disciplina dell'IMU, il legislatore ha tracciato compiutamente il quadro normativo di riferimento applicabile alla nuova imposta, delineato e circoscritto in maniera espressa dalle disposizioni recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dall'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e del D. L. n. 16 del 2012, richiamando specificatamente solo alcune delle agevolazioni già previste per l'ICI. In tal modo emerge chiaramente che le agevolazioni stabilite in materia di ICI non sono più applicabili all'IMU, a meno che non siano state espressamente richiamate dalle disposizioni di agevolazione appena citate.


Tale orientamento restrittivo e rigoroso perseguito dal legislatore è coerente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 288 del 12 gennaio 2012, ha precisato che "le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un'interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste...".

In materia di esenzioni si ritiene utile rilevare che sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Il Comune di Capriolo è inserito nell'elenco - allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984" (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53) - dei comuni per cui si applica l'esenzione. In merito a tali terreni, l'art. 4, comma 5-bis del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Pertanto, fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla citata Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Ciò premesso, ritengo sia opportuno inserire nel dispositivo della delibera di approvazione del regolamento il richiamo alla suddetta Circolare come canone interpretativo per l'applicazione della nuova imposta e del regolamento di cui si propone l'approvazione.

Capriolo, 19/09/2012

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ENTRATE E PATRIMONIO**
(dott. Avv. Luigi Reccagni)



² Prototipo di Regolamento in: www.finanze.it/export/download/Imu/Regolamento_IMU.pdf.

Linee guida regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria in: www.finanze.it/export/download/imu/linee_guida_imuxallegato.pdf.



COMUNE DI CAPRIOLO
(provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 02.10.2012

--	--	--

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	1
Art. 2 – Funzionario responsabile	1
Art. 3 – Assimilazioni all’abitazione principale	1
Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili	1
Art. 5 – Aree fabbricabili e coltivatori diretti	2
Art. 6 – Agevolazioni per situazioni di disagio economico-sociale	2
Art. 7 – Disciplina degli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati	2
Art. 8 – Versamenti	3
Art. 9 – Rimborsi	3
Art. 10 – Compensazione	3
Art. 11 – Misura degli interessi	4
Art. 12 – Accertamento	4
Art. 13 – Istituti deflativi del contenzioso	4
Art. 14 – Riscossione coattiva.	4
Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie	5
Art. 16 – Allegati al regolamento	5
Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento	5

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (o Imposta Municipale Unica "IMU") istituita dall'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, nonché dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare comunale in materia di entrate prevista dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicabile in forza dell'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell'articolo 14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni, al fine di assicurare, nell'ambito del Comune di Capriolo (BS), la gestione dell'IMU secondo i criteri di economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica l'articolo 13, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 e, per i passaggi ivi richiamati, le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 23/2011 e n. 504 del 30 dicembre 1992, nonché le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 3 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente, in relazione a zone urbanistiche omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tali valori di riferimento non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente.
2. I valori di riferimento sono adottati in base: alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Gli uffici comunali, in assenza di ulteriori elementi o parametri di valutazione, al fine di uniformare l'attività di accertamento dell'imposta e in ossequio ai criteri di economicità e di

efficienza applicano, in alternativa ai valori desumibili da apposita perizia tecnica estimativa, i valori di riferimento di cui al comma 1, anche al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra contribuenti e ridurre la possibilità di insorgenza del contenzioso.

4. I valori di riferimento di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato dal comma 3, ossia di uniformare l'attività di accertamento dell'imposta ai criteri di economicità, efficienza ed imparzialità, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento dell'imposta in base a valori dichiarati in misura superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei valori di riferimento di cui al comma 1.

Art. 5 – Aree fabbricabili e coltivatori diretti

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Art. 6 – Agevolazioni per situazioni di disagio economico-sociale

1. L'importo della detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, anche solo limitatamente agli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze di categorie di soggetti che versino in particolari situazioni di disagio economico-sociale individuate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 7 – Disciplina degli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 201/2011, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato devono consistere in uno stato di degrado fisico superabile, necessariamente, con interventi edilizi di livello superiore alla manutenzione ordinaria o straordinaria come definiti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni.

2. Per il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1, il contribuente ha facoltà di presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dei fabbricati, con allegata eventuale idonea documentazione dimostrativa. La dichiarazione sostitutiva ha effetto dall'anno di presentazione al Comune, limitatamente al periodo in cui ricorrono i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo dei fabbricati, ed ha effetto anche per le annualità successive fino a quando sussistono le condizioni dichiarate. In alternativa, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, la dichiarazione sostitutiva può essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011, avente effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. L'inagibilità o inabitabilità è inoltre accertabile dall'ufficio

tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011.

3. Successivamente alla presentazione della dichiarazione, il personale dell'Ufficio Tecnico, su richiesta dell'Ufficio Tributi, provvede ad accertarne la veridicità ovvero la sussistenza delle condizioni dichiarate.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicabile alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate.

5. Per i fabbricati per i quali il contribuente ha legittimamente beneficiato della riduzione dell'imposta, in misura pari al 50 %, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, è mantenuta la possibilità di beneficiare della riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 201/2011, a condizione che i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti integranti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo già dichiarati in regime di ICI, senza obbligo di rinnovo della dichiarazione.

Art. 8 – Versamenti

1. L'imposta deve essere versata entro i termini e con le modalità ammesse dalla normativa statale.

2. L'imposta deve essere versata autonomamente da ciascun soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno solo dei soggetti passivi anche per conto degli altri. In tal caso, contestualmente al versamento, deve essere presentata al Comune una dichiarazione contenente: i nominativi dei soggetti passivi; i dati catastali degli immobili cui il versamento si riferisce con le relative quote di possesso.

3. Non sono dovuti versamenti per importi pari o inferiori ad € 5,00 per anno solare. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate di acconto o di saldo.

Art. 9 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso dell'imposta, di competenza del Comune, è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad €. 5,00 per anno solare.

3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi secondo la disciplina prevista dall'articolo 11.

Art. 10 – Compensazione

1. Il contribuente, purché non sia intervenuta decadenza in ordine alla richiesta di rimborso o prescrizione dal diritto al rimborso, ha diritto a compensare le somme a debito con quelle a credito, di competenza del Comune, riferite sia alla stessa annualità d'imposta che ad annualità differenti.

2. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare all'ufficio tributi, prima della scadenza stabilita per il versamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale del contribuente;

- b) l'importo dell'imposta dovuta al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento, distinte per anno d'imposta, da dedurre in compensazione con le somme a debito;
 - d) la dichiarazione di non aver domandato il rimborso delle somme versate in eccedenza da portare in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'imposta dovuta, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
4. La compensazione non è ammessa qualora siano state già avviate le procedure per la riscossione coattiva dell'imposta.

Art. 11 – Misura degli interessi

1. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:
- a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
 - b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

Art. 12 – Accertamento

1. L'attività di accertamento dell'imposta è esercitata nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa statale vigente.
2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30,00 per ciascun credito, salvo che questo derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

Art. 13 – Istituti deflativi del contenzioso

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso come disciplinati dal regolamento generale comunale delle entrate, nonché le altre disposizioni recate dal medesimo regolamento in quanto compatibili.

Art. 14 – Riscossione coattiva.

1. Nel rispetto dell'art. 12, comma 2 del presente regolamento, le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione dell'avviso di accertamento, coattivamente a mezzo dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste ed ammesse dall'ordinamento vigente.

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Fino alla nuova determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 4, comma 1, continuano ad applicarsi i valori stabiliti con deliberazione del Consiglio Commissariale n. 2, del 11 marzo 2009, e successive e rivalutazioni.

Art. 16 – Allegati al regolamento

1. L'allegato n. 1, recante la disciplina generale per l'applicazione dell'imposta, costituisce parte integrale e sostanziale del presente regolamento.
2. I contenuti dell'allegato n. 1 si intendono automaticamente integrati e modificati dalla normativa legislativa statale sopravvenuta.

Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale ed ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Allegato 1 al Regolamento

SOMMARIO

PREMESSE.....	1
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	1
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	1
SOGGETTI PASSIVI	2
SOGGETTO ATTIVO.....	2
BASE IMPONIBILE.....	2
RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI	3
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA.....	4
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	4
ESENZIONI.....	4
QUOTA RISERVATA ALLO STATO	5
VERSAMENTI	5
DICHIARAZIONE	6
ACCERTAMENTO	6
SANZIONI ED INTERESSI.....	6
CONTENZIOSO	7

PREMESSE

Il presente allegato è estratto dal “prototipo” di “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria” predisposto dal Ministero delle Finanze.¹

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito chiamata anche semplicemente “imposta”, è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni agricoli.

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Ai fini dell'imposta municipale propria (IMU):

- a) per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

¹ Prototipo di Regolamento in: www.finanze.it/export/download/Imu/Regolamento_IMU.pdf.

Linee guida regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria in: www.finanze.it/export/download/imu/linee_guida_imuxallegato.pdf.

SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Capriolo relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della

rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle

ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.

Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

Il Comune, con la deliberazione di determinazione dell'aliquota dell'imposta di cui al capo precedente, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli in quanto il Comune di Capriolo ricade in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, essendo ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.

La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

VERSAMENTI

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ACCERTAMENTO

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

SANZIONI ED INTERESSI

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

CONTENZIOSO

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.



COMUNE DI CAPRIOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

25031 CAPRIOLO (BS) - Via Vitt. Emanuele, n° 43
Tel. 030/74641 - Fax: 030/7460460 - E-Mail: info@capriolo.org
Cod. Fisc. e Partita IVA 00635680176

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2/a DEL 02.10.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Capriolo, 20/09/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ENTRATE E PATRIMONIO
(Avv. Luigi Reccagni)



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, di cui all'oggetto, esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Capriolo, 20/09/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(Dott. Pierenrico Longinotti)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Marchetti Enrico

Il Vice Segretario Comunale
F.to Longinotti Pierenrico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **24 OTT. 2012** all'Albo pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

li, **24 OTT. 2012**

Il Vice Segretario Comunale
F.to Longinotti Pierenrico

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li, **24 OTT. 2012**

Il Vice Segretario Comunale
Longinotti Pierenrico

